



Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

Proposta di

Parere sullo schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)

La Commissione

Ricordata l'esigenza di dare piena e completa attuazione alla direttiva nel rispetto dell'interpretazione data alla direttiva stessa dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e nel rispetto delle norme internazionali e costituzionali e tenendo conto delle raccomandazioni formulate dall'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati;

Ritenuto che all'articolo 1, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo nell'ampliare la categoria dei familiari al genitore o altro adulto al quale sia stata attribuita la tutela del minore beneficiario, sia incluso anche il familiare a carico non minore;

Osservato, a proposito della persecuzione, che anche una sanzione per il rifiuto di prestare il servizio militare, sotto forma di renitenza o diserzione, potrebbe essere considerata persecuzione se le ragioni di tale rifiuto sono basate su motivazioni connesse alle convinzioni morali, religiose o politiche o all'appartenenza etnica o nazionale, in sintonia con le posizioni già espresse dall'UNHCR a livello internazionale, anche tramite delle recentissime Linee Guida (UNHCR, Manuale sulle procedure e criteri per la determinazione dello status di rifugiato, Settembre 1979. Par.167-174; UNHCR, Guidelines on international protection no. 10: Claims to Refugee Status related to Military Service within the context of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/13/10 - 3 December 2013), nonché con gli sviluppi del diritto internazionale;

Osservato, a proposito delle vittime di tortura e di violenza, che la delicatezza della condizione, tra i titolari di protezione internazionale, di coloro che sono vittime di tortura o altre violenze estreme è largamente sottovalutata dalle Autorità italiane e ricordato che in particolare la situazione nazionale si caratterizza per l'assenza di linee guida che definiscano strategie di azione, ruoli, funzioni e le modalità di coordinamento dei vari servizi pubblici coinvolti, ivi comprese le aziende sanitarie, nonché le modalità con cui condurre un monitoraggio scientifico sul fenomeno della presenza e della presa in carico delle vittime di tortura il cui numero è molto elevato tra i rifugiati. I diversi progetti finanziati sul tema dell'assistenza alle vittime di tortura si realizzano senza alcuna cornice di coordinamento e senza che a livello decisionale sia previsto un momento di verifica e di sintesi degli esiti raggiunti dalle varie sperimentazioni con l'obiettivo di giungere ad una progettazione a regime dei servizi da garantire alle vittime di tortura o di violenza estrema. In questo quadro profondamente disgregato le sperimentazioni locali esistenti, alcune delle quali anche interessanti ed innovative, rimangono isolate ed hanno spesso vita effimera;

Rilevato perciò che l'art. 1 c.1 lettera *r*) dello schema di decreto legislativo laddove introduce la previsione di dotarsi di linee guida da parte del Ministero della Salute risulta quindi molto positiva, ma appare carente sia per l'eccessiva genericità e imprecisione della previsione, sia per la mancata

previsione del necessario coinvolgimento dei sistemi sanitari regionali nell'adozione e nell'applicazione delle previste linee guida;

Ritenuto perciò che al fine di assicurare un adeguato trattamento degli esiti delle torture o delle gravi forme di violenza fisica, psichica o sessuale subita da parte dei titolari di protezione internazionale, il Ministro della salute, di concerto con gli altri Ministeri interessati e con la Conferenza unificata, dovrebbe adottare e aggiornare periodicamente linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione, da realizzarsi presso le strutture del servizio sanitario nazionale o accreditate, a favore dei titolari di protezione che presentino particolari esigenze, inclusi programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale operante presso le strutture sanitarie e presso gli enti locali;

Osservato che il rifugiato e il beneficiario di protezione sussidiaria sono un soggetto debole in quanto dopo il riconoscimento dello status di protezione devono ricostruirsi la propria vita nella nuova società di accoglienza, il che avviene spesso in condizioni di forte solitudine per l'assenza di reti parentali di sostegno e di forte spaesamento derivante dall'impatto con una società complessa come quella europea, spesso molto lontana dalle coordinate culturali e dalle esperienze di vita vissuta nei paesi di origine;

Osservato che perciò in assenza di adeguate misure pubbliche di sostegno al percorso di inclusione sociale il rifugiato o il beneficiario di una misura di protezione sussidiaria tenta di spostarsi ulteriormente sul territorio nazionale esponendosi a una marginalità che spesso lo rende invisibile o lo rende ricattabile da lavori in condizioni di sfruttamento o da proprietari di alloggi e che perciò solo una percentuale di almeno il 55% dei rifugiati e dei beneficiari di protezione internazionale subito dopo il riconoscimento giuridico della protezione non hanno accesso a nessun programma di cosiddetta seconda accoglienza finalizzato a favorire l'inclusione sociale;

Rilevato che questa situazione di allarmante abbandono di larga parte dei beneficiari di protezione internazionale ha generato in vaste aree del territorio nazionale, e specie nelle aree metropolitane, situazioni molto gravi che sono state anche oggetto anche di numerose severe critiche al nostro Paese in sede europea ed internazionale;

Ritenuto perciò che la previsione contenuta all'art. 1 comma 1 lettera t) dello schema di decreto legislativo che introduce al comma 3 un obbligo di programmazione degli interventi volti all'integrazione sociale dei beneficiari di protezione internazionale costituisce una misura importante, che, se adeguatamente applicata, può portare ad operare un cambiamento profondo che permetta di adeguare il sistema italiano di protezione ed accoglienza sugli standard europei e che però essa appare depotenziata dalla assoluta vaghezza della previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo che contiene un genericissimo "invito a tener conto" delle esigenze dell'integrazione sociale dei rifugiati nell'ambito delle misure dello SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) e prevedendo possibili interventi di sostegno solo "nell'ambito delle risorse disponibili";

Ritenuto che anche in linea con quanto fortemente richiesto dalla sede per l'Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, nonché in adesione alla Risoluzione della Commissione Diritti Umani del Senato in data 28.11.2013 appare invece necessario e urgente garantire a tutti i beneficiari di protezione internazionale un effettivo diritto di accesso a misure di accoglienza immediatamente successive al riconoscimento della protezione, in modo da consentire ai beneficiari di detti status di potere realizzare un percorso graduale di inserimento sociale scongiurando la caduta in gravissimi circuiti di marginalità sociale;

Ritenuto perciò che all'articolo 1, lettera t), dello schema di decreto legislativo nel regolare le modalità di promozione, nei limiti delle risorse disponibili, di ogni iniziativa adeguata a superare le condizioni di svantaggio determinate dalla perdita della protezione da parte dei Paesi di origine, sia garantita ai beneficiari di protezione internazionale privi di mezzi di sussistenza, l'accesso ai programmi di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (cosiddetta "seconda accoglienza"), indicando nel piano nazionale una stima dei

soggetti interessati che potrebbero accedere alle misure e ai servizi di accoglienza;

Ritenuto che la programmazione degli interventi finalizzati a favorire l'integrazione sociale dei beneficiari di protezione internazionale debba avvenire anche attraverso la consultazione degli enti e delle associazioni maggiormente rappresentative tra quelle che si occupano di diritto degli stranieri e di tutela degli asilanti e che in Tavolo previsto nell'art. 1 lett. t) dello schema di decreto legislativo non preveda con chiarezza tale necessario coinvolgimento;

Osservato, altresì, che, nell'uniformare lo status di rifugiato a quello di beneficiario di protezione internazionale, occorre equiparare il requisito del numero di anni di permanenza nel territorio italiano per richiedere la cittadinanza italiana;

Rilevato che per altri aspetti lo schema di decreto legislativo omette di dare piena attuazione ai criteri direttivi previsti dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 96, alla direttiva e alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Giustizia dell'Unione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) in attuazione dell'art. 2 della direttiva nell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 251/2007 siano aggiunte alla fine le seguenti parole: *“e in ogni caso il minore che giunga nel territorio dello Stato italiano senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge italiana, e fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto, e il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea”*;

2) In attuazione dell'articolo 4 della direttiva, nell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 251/2007 alla lettera a) siano abrogate le parole *“ove possibile,”* e alla fine della lettera c) siano aggiunte le seguenti parole: *“a tale proposito si tiene conto anche della situazione e delle circostanze personali dei familiari del richiedente e delle persone ad esso associate”*;

3) nell'articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 251/2007 siano aggiunte alla fine le seguenti parole: *“nonché una sanzione per il rifiuto di prestare il servizio militare, sotto forma di renitenza o diserzione, basato su motivazioni connesse alle convinzioni morali, religiose o politiche o all'appartenenza etnica o nazionale”*;

4) in attuazione dell'art. 9, par. 3 della direttiva, nel decreto legislativo n. 251/2007 sia previsto che i motivi di persecuzione indicati nell'articolo 8 del d. lgs. 251/2007 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al comma 1 dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo o alla mancanza di protezione contro tali atti;

5) in attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea C-71/11 e C-99/11, Y e Z, del 5 settembre 2012 e C-199/12 a C-201/12 del 7 novembre 2013 e in applicazione dell'art. 10, par. 1 lett. d) della direttiva nel decreto legislativo all'art. 8, comma 1, lett. b) sia precisato che *“in ogni caso il timore del richiedente di essere perseguitato è fondato quando, alla luce della situazione personale del richiedente, è ragionevole ritenere che qualora ritorni nel paese d'origine o di residenza, egli compirà atti religiosi o esprimerà le sue opinioni o il suo orientamento sessuale che lo esporranno ad un rischio effettivo di subire atti di persecuzione, senza che si possa in nessun caso pretendere che il richiedente possa rinunciare a compiere tali atti religiosi o ad esprimere le proprie opinioni o il proprio orientamento sessuale o che li esprima soltanto in privato o in maniera riservata”*;

6) in attuazione dell'art.10, par. 1, lett. d) della direttiva, alla fine della modifica dell'articolo 8, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 251/2007 si aggiunga alla fine che *“per gruppo sociale si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un gruppo di persone accomunato dal medesimo genere o dalla medesima età o dalla disabilità o da analoga condizione di salute o dal medesimo orientamento sessuale o dall'appartenenza alla medesima famiglia allargata. In funzione delle*

circostanze nel paese di origine e dei concreti rischi di subire persecuzioni o gravi discriminazioni in caso di rimpatrio, le vittime di tratta di esseri umani possono in talune circostanze essere considerate quali appartenenti ad un determinato gruppo sociale.”;

7) In attuazione dell’art. 11 della direttiva e della sentenza del 2 marzo 2010 della Corte di Giustizia dell’U.E. (causa C-175/08) nell’articolo 9 del decreto legislativo n. 251/2007 si preveda a) che i presupposti della cessazione dello status di rifugiato non si possono verificare in caso di eventuali contatti occasionali o incidentali con le autorità del proprio Paese, né se lo straniero o l’apolide fa presente l’esistenza di eventuali motivi ostativi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni che lo inducono a rifiutare di avvalersi della protezione dello Stato di cui è cittadino ovvero, se si tratta di apolide, dello Stato in cui aveva precedentemente la dimora abituale; b) che in ogni caso devono essere valutate in maniera rigorosa eventuali altre circostanze che giustifichino il fondato timore della persona interessata di essere perseguitata, per il medesimo motivo di quello inizialmente rilevante o per uno degli altri motivi di persecuzione ovvero circostanze diverse da quelle sulla cui base era stato riconosciuto come rifugiato quando il motivo di persecuzione sia diverso da quello considerato al momento del riconoscimento dello status di rifugiato e vi siano atti o minacce di persecuzione precedenti collegati al motivo di persecuzione esaminato in tale fase; c) che l’eventuale cessazione dello status di rifugiato non impedisce di riconoscere contestualmente allo straniero o all’apolide lo status di protezione sussidiaria quando siano presenti tutti gli elementi che legittimano questa forma di protezione;

8) In attuazione della sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, Sezione Grande, del 9 novembre 2010, n. 111 (procedimenti riuniti C-57/09 e C-101/09), sia previsto che, qualora una persona abbia fatto parte di un’organizzazione iscritta nell’elenco di cui all’allegato della posizione comune del Consiglio 27 dicembre 2001, 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, per il suo coinvolgimento in atti terroristici e abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta organizzazione l’esclusione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria sia possibile soltanto dopo che sia compiuta anche una valutazione caso per caso di fatti precisi al fine di determinare se atti commessi dall’organizzazione considerata possano considerarsi reati gravi di diritto comune o atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite e se sussistono fondati motivi per ritenere che la persona abbia commesso uno di tali reati o si sia resa responsabile di tali atti; a tal fine si deve esaminare il ruolo effettivamente svolto dalla persona nella partecipazione ad atti terroristici, la sua posizione all’interno dell’organizzazione, il grado di consapevolezza che aveva rispetto alle attività dell’organizzazione stessa e l’eventualità che fosse sottoposta a pressioni o ad altre forme di condizionamento;

9) In attuazione della sentenza del 17 febbraio 2009, causa C-465/07 della Corte di giustizia, nell’articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 251/2007 si preveda che il richiedente non deve fornire la prova di essere specifica vittima della minaccia e la minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia;

10) In attuazione dell’art. 16, par. 3 della direttiva si preveda che nei casi indicati dall’art. 15, comma 2 del decreto legislativo n. 251/2007 non si fa luogo alla cessazione dello status di protezione sussidiaria se lo straniero o l’apolide può invocare motivi imperativi derivanti da precedenti danni gravi;

11) In attuazione dell’articolo 20 della direttiva e dell’articolo 25 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722 e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95, nell’articolo 19 del decreto legislativo n. 251/2007 sia previsto che a) ai fini dell’iscrizione anagrafica e della conseguente registrazione dei dati personali

e dei vincoli familiari del titolare di protezione internazionale, i dati concernenti il suo nome e cognome, la sua nazionalità, il luogo e la data di nascita sono quelli indicati nella certificazione rilasciata dalla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, la quale sostituisce a tutti gli effetti la documentazione che non può essere richiesta dai medesimi titolari di protezione alle autorità del Paese di origine; b) in nessun caso una pubblica amministrazione può precludere l'accesso o il buon esito di un procedimento amministrativo ovvero l'esercizio di un diritto ad un beneficiario di protezione internazionale esclusivamente in ragione della mancata produzione o esibizione di certificati rilasciati dalle autorità del proprio Paese di origine, qualora tale mancanza dipenda dall'impossibilità a far ricorso al supporto di dette autorità; c) le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di documentazione amministrativa si applicano ai beneficiari di protezione internazionale a parità di condizione con il cittadino italiano.

12) In attuazione degli articoli 32 e 33 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, dell'art. 21 della direttiva e della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 23 febbraio 2012 (27765/09), l'articolo 20 del decreto legislativo n. 251/2007 sia sostituito da norma che preveda che a) il richiedente asilo non può essere respinto alla frontiera, nelle aree di transito aeroportuali e in ogni altro caso in cui lo Stato italiano eserciti la sua giurisdizione, anche fuori dal territorio della Repubblica o nelle acque internazionali; b) in nessun caso nei confronti dello straniero o l'apolide titolare di protezione internazionale o di permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere adottato o eseguito alcun tipo di provvedimento di respingimento o di espulsione o di estradizione o di mandato di cattura europeo verso uno Stato in cui sia in pericolo la sua vita o la sua integrità fisica o possa essere oggetto di torture, di pena di morte o di altre pene o trattamenti inumani o degradanti ovvero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero possa subire danni derivanti dalla violenza generalizzata in situazione di conflitto interno o internazionale ovvero verso uno Stato in cui possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto da tali rischi; c) il permesso di soggiorno dello straniero o dell'apolide richiedente asilo o beneficiario di protezione internazionale è revocato o ne è rifiutato il rilascio o il rinnovo quando vi siano ragionevoli motivi per considerare che lo straniero o l'apolide rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato e perciò nei suoi confronti sia stato disposto o debba essere eseguito un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero quando costituisce un pericolo per la comunità, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale ed essendo tuttora considerato pericoloso socialmente, al termine dell'esecuzione della pena detentiva debba essere eseguita nei suoi confronti l'espulsione disposta dal giudice nella sentenza a titolo di misura di sicurezza.

13) In attuazione dell'articolo 25 della direttiva, nell'art. 22 del decreto legislativo n. 251/2007 si preveda che hanno diritto al mantenimento e al riacquisto dell'unità familiare del titolare di protezione internazionale anche congiunti diversi da quelli indicati negli articoli 29, 29-bis e 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese di origine e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario di protezione internazionale.

14) In attuazione della parificazione tra status di rifugiato e status di protezione sussidiaria previsto dalla legge delega e in attuazione degli articoli 1 e 24 della direttiva l'art. 23 del decreto legislativo n. 251/2007 si sopprima la verifica della Commissione territoriale al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e si preveda che il permesso di soggiorno rilasciato a titolari di protezione internazionale sia revocato o non rinnovato soltanto nei casi indicati nell'articolo 20, nonché nei casi in cui sia definitiva e non più impugnabile la decisione di cessazione o di revoca dello status e nei casi in cui la sentenza definitiva, riformando precedente

sentenza, rigetta il riconoscimento dello status, salva la possibilità che allo straniero o all'apolide sia rilasciato un altro tipo di titolo di soggiorno di cui abbia i requisiti previsti dalla legge;

15) In attuazione dell'esigenza di favorire l'occupazione dei titolari di protezione internazionale, prevista dell'art. 26 della direttiva nell'art. 25 del decreto legislativo n. 251/2007 si preveda che a) sono considerate cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni anche quelle che esercitano attività finalizzate al regolare inserimento lavorativo degli stranieri e degli apolidi titolari della protezione internazionale residenti in Italia e privi di una regolare occupazione; a tal fine tali persone ricevono il medesimo trattamento previsto dalla stessa legge per le persone svantaggiate nei due anni successivi al riconoscimento della protezione internazionale e in ogni caso se si tratta di persone maggiorenni appartenenti ad una delle categorie delle persone vulnerabili indicate nell'articolo 19, comma 2; b) acquisiscono la qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 anche le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo degli stranieri e degli apolidi titolari della protezione internazionale residenti in Italia e privi di una regolare occupazione; c). I centri per l'impiego, anche in collaborazione con le agenzie autorizzate per il lavoro e con le associazioni e gli enti che operano in favore degli stranieri, elaborano e attuano apposite iniziative destinate all'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, con specifica attenzione alle condizioni lavorative e alle qualifiche degli stranieri e degli apolidi titolari della protezione internazionale residenti in Italia. Ogni centro per l'impiego predispone servizi specifici di consulenza a favore dei beneficiari di protezione internazionale, ai quali deve essere addetto personale specializzato per poter supportare i titolari di protezione internazionale; d) Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per l'Integrazione, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.lgs 28 agosto 1997 n. 281, adotta un piano triennale finalizzato alla formazione e all'aggiornamento del personale specializzato dei centri per l'impiego indicato nel comma 2-*quater* e alla stipula di accordi con Regioni e Province autonome per progettare e realizzare programmi e interventi in materia di formazione professionale e di inserimento lavorativo destinati degli stranieri e degli apolidi titolari della protezione internazionale residenti in Italia, da attuarsi anche in collaborazione con università, enti, cooperative sociali ed associazioni e finanziati anche con fondi erogati dall'Unione europea destinati alle misure in favore dei titolari di protezione internazionale; e) La legge 15 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni e le altre norme statali, regionali e provinciali sull'inserimento lavorativo delle persone disabili o svantaggiate si applicano anche ai titolari di protezione internazionale residenti in Italia maggiorenni che appartengano ad una delle categorie delle persone vulnerabili indicate nell'articolo 19, comma 2;

16) si sostituisca l'art. 1 c.1 lettera r) dello schema di decreto legislativo con il seguente: *“Al fine di assicurare un adeguato trattamento degli esiti delle torture o delle gravi forme di violenza fisica, psichica o sessuale subita da parte dei titolari di protezione internazionale, il Ministro della Salute, di concerto con gli altri ministeri interessati e con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. lgs. 28 agosto 1997 n. 281, adotta e aggiorna periodicamente delle linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione da realizzarsi presso le strutture del servizio sanitario nazionale o accreditate a favore dei titolari di protezione che presentano particolari esigenze. Con le medesime linee guida sono altresì individuati i criteri per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale socio-sanitario, operante presso le strutture sanitarie ospedaliere e territoriali e presso gli enti locali“;*

17) Al fine di dare attuazione all'articolo 32 della direttiva, nell'art. 29 del decreto legislativo n. 251/2007 si preveda che in ogni caso i titolari di protezione internazionale appartenenti alle categorie vulnerabili sono equiparati ai cittadini italiani nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica eventualmente riservati a particolari categorie svantaggiate in virtù di apposite norme statali, regionali, provinciali o comunali o dei bandi di assegnazione degli alloggi;

18) Al fine di assicurare ai beneficiari di protezione internazionale che non dispongano di propri

mezzi di sostentamento o che rientrino tra le situazioni vulnerabili un periodo di accoglienza nel periodo immediatamente successivo al riconoscimento della protezione, finalizzato a realizzare un percorso di integrazione sociale prevenendo situazioni di marginalità sociale che ricadrebbero sui servizi sociali e socio-sanitari territoriali, nella prima parte dell'art. 1, comma 1, lett. t) del decreto legislativo si sostituiscano le parole comprese tra “nell’attuazione” e “piena integrazione” con le seguenti parole: “*. In ogni caso gli stranieri e gli apolidi titolari di protezione internazionale o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modifiche e integrazioni, accedono ai programmi di accoglienza e di protezione indicati nell’art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati a superare la condizione di svantaggio determinata dalla protezione del paese di origine e a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena integrazione*”;

19) Al fine di coinvolgere enti ed associazioni maggiormente rappresentativi a livello nazionale che si occupano di diritto degli stranieri e di tutela di richiedenti asilo e rifugiati nella programmazione degli interventi di integrazione sociale rivolti ai beneficiari di protezione internazionale, nell'art. 1, comma 1, lett. t) del decreto legislativo si aggiungano le parole “e, con rotazione annuale, tre rappresentanti delle associazioni e degli enti maggiormente rappresentativi a livello nazionale che si occupano di diritto degli stranieri e di tutela dei rifugiati”

20) Al fine di dare completa attuazione all'art. 37 della direttiva, nell'articolo 32 del decreto legislativo n. 251/ sia previsto che corsi di formazione e di aggiornamento aventi ad oggetto le norme nazionali ed europee in materia di diritto d'asilo, la giurisprudenza delle Corti europee e l'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta devono essere obbligatoriamente frequentati a) dai componenti delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dal personale amministrativo addetto a tali commissioni e dai traduttori e interpreti che le coadiuvano, nell'ambito di un programma annuale di iniziative formative stabilito dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo nell'ambito delle risorse economiche messe a sua disposizione nel bilancio del Ministero dell'interno e anche usufruendo di appositi stanziamenti stabiliti dal Ministro dell'Interno tra i fondi destinati dall'Unione europea in materia di immigrazione e di asilo e in collaborazione con la rappresentanza in Italia dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, con università, con enti ed associazioni che operano in favore di stranieri; b) dai magistrati adibiti ai giudizi concernenti l'applicazione del decreto legislativo n. 251/2007 e del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di un programma annuale di iniziative formative stabilito dalla Scuola superiore di formazione della magistratura, nell'ambito delle risorse ordinarie a sua disposizione o dei fondi destinati dall'Unione europea in materia di giustizia o di immigrazione e di asilo e in collaborazione con la rappresentanza in Italia dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, con università, con enti ed associazioni che operano in favore di stranieri; c) da avvocati nell'ambito di corsi organizzati ogni anno da ogni Ordine degli avvocati, anche in collaborazione con la rappresentanza in Italia dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, con università, con enti ed associazioni che operano in favore di stranieri.

21) Al fine di dare completa attuazione all'art. 35 della direttiva nell'art. 30 del decreto legislativo n. 251/2007 sia previsto che lo straniero o l'apolide beneficiario in Italia di protezione internazionale, il quale desideri volontariamente rientrare nel territorio dello Stato di cui ha la cittadinanza o, se apolide, in cui risiedeva prima del riconoscimento dello status, cessando perciò da tali status, può altresì chiedere prima del rientro di accedere, se sono effettivamente garantite condizioni di sicurezza e di incolumità personali, alle agevolazioni previste nell'ambito dei programmi di rimpatrio volontario assistito per i rifugiati o per altri stranieri finanziate anche dai fondi dell'Unione europea o da organizzazioni internazionali, incluse quelle previste dall'art. 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, con

priorità per le persone sprovviste di mezzi di sostentamento e per le persone vulnerabili indicate nel comma 2 dell'articolo 19.

22) Al fine di dare completa attuazione all'articolo 1 della direttiva e in osservanza del criterio direttivo previsto dalla lett. a) dell'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 96, nell'articolo 16, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 si preveda l'equiparazione tra lo straniero o l'apolide residente nel territorio italiano titolare dello status di rifugiato riconosciuto dall'Italia e lo straniero o l'apolide residente in Italia titolare dello status di protezione sussidiaria riconosciuto dall'Italia.